Firmato digitalmente da LUIGI ZAMPAGLIONE
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI BRESCIA:80017830177

Dott. LUIGI ZAMPAGLIONE
NOTAIO

Repertorio n.110567 Raccolta n. 39917

VERBALE DI ASSEMBLEA
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"CASTEGNATO SERVIZI S.R.L."
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di giugno
(17.06.2020)
alle ore 15.05.
In Brescia, via Cefalonia n. 70, nell'ufficio all'ottavo piano.
Avanti a me dottor Luigi Zampaglione, notaio in Vestone iscritto al Collegio Notarile di Brescia,

E' PRESENTE

BIZIOLI AURELIO, nato a Roè Volciano (BS), il 5 ottobre 1960, domiciliato per la carica presso la sede del consorzio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società a responsabilità limitata:

"CASTEGNATO SERVIZI S.R.L."

società con unico socio, con sede in Castegnato (BS), via Trebeschi n. 8, capitale sociale euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) interamente versato, numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia, codice fiscale e partita IVA 02739590988 ed iscritta alla C.C.I.A. di Brescia al n. 474431 R.E.A.
Cittadino italiano della cui identità personale io notaio sono certo.
Il medesimo mi chiede di redigere in pubblico verbale le risultanze dell'assemblea dei soci della società riunitasi, a seguito di avvisi di convocazione inviati a tutti gli aventi diritto in data 8 giugno 2020 a termini di statuto, in questo luogo, giorno ed ora per discutere sul seguente ordine del giorno:
1) adeguamento dello Statuto alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 3 del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico delle Società Partecipate).
Il comparente Dottor Aurelio Bizioli richiede me Notaio di assistervi per dare atto in pubblico Verbale delle risultanze dell'assemblea medesima e delle delibere che la stessa andrà ad adottare.
Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:
= assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto sociale e per designazione unanime degli intervenuti, il comparente Dottor Aurelio Bizioli nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che dichiara e constata:
= che la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante avvisi di convocazione inviati a tutti gli aventi diritto in data 8 giugno 2020 a termini di statuto;
= che con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 7 marzo 2020, il Consiglio Comunale di Castegnato ha approvato le modifiche statutarie oggetto di discussione nella presente assemblea;
= che è presente l'unico socio titolare dell'intero capitale sociale "COMUNE DI CASTEGNATO" rappresentato dal Sindaco signor Cominassi Gianluca nato a Brescia il 5 gennaio 1976, presente di persona, munito degli occorrenti poteri;
- che del **Consiglio di Amministrazione** sono presenti i signori:
* esso comparente Aurelio Bizioli, Presidente;

Registrato a BRESCIA
il 23/06/2020
al n. 22220 Serie 1T
€. 356,00

Iscritto al
REGISTRO IMPRESE
di Brescia
in data
25/06/2020

* ZORZETTO DIEGO, nato a Camposampiero (PD) il 31.01.1971, Consigliere e Amministratore Delegato, collegato telefonicamente;
essendo assente giustificata l'altro Consigliere VECCHI LIDIA, nata a Castegnato il 19.01.1959,
= che il Revisore Legale CAPPA MONICA ha dichiarato di essere a conoscenza della presente riunione di non opporsi alla discussione dell'argomento all'ordine del giorno come risulta da dichiarazione scritta, resa in data 15 giugno 2020, che sarà conservata negli atti sociali;
= che il suddetto unico socio è regolarmente iscritto presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese;
= che tutti gli intervenuti si dichiarano informati dell'argomento all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione dello stesso;
Il Presidente pertanto

dichiara

che la presente assemblea è validamente costituita a norma di legge e di statuto *e comunque tutti i partecipanti, in applicazione del principio di diritto espresso dall'art. 106, comma 2, secondo periodo del D.L. n. 18 del 17.3.2020 (c.d.* ***"Cura Italia"****), convertito con modificazione nella L. 24.4.2020 n. 27, dichiarano di ritenere non necessario che si trovino nel medesimo luogo essi partecipanti ed il notaio verbalizzante.*
Quindi il Presidente dichiara la presente assemblea idonea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, e passando alla trattazione del suddetto argomento all'ordine del giorno il Presidente

espone

all'Assemblea i motivi per i quali si rende necessario adottare le modifiche allo statuto per adeguare lo stesso alle previsioni di cui all'art. 16, comma 3 D.Lgs. 175/2016, nonché procedere ad una revisione generale dello statuto stesso al fine di adeguarlo a quanto normativamente previsto nel predetto D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico delle Società Partecipate) ed in particolare per adeguarlo meglio allo svolgimento dell'attività degli organi sociali, con particolare riguardo all'Organo di Controllo e al Revisore Legale, modifiche che, sostanzialmente, riguardano gli articoli n.ri: **2, comma 1,** (relativo alla sede amministrativa), **4** (relativo all'oggetto sociale), **5** (relativo al domicilio dei soci), **9** (relativo alla partecipazioni dei soci), **10, comma 2**, (relativo all'ammissione della partecipazione di capitali privati esclusivamente se prescritta da norme di legge), **14** (relativo alla competenza dell'Assemblea in ordine alla nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei conti), **17** (relativo al consenso espresso per iscritto dai soci), **18** (relativo all'organo amministrativo), **23** (relativo al rimborso spese), **25** (relativo al divieto di istituire altri organi sociali), **26** (relativo all'Organo di Controllo), **27** (relativo al Revisore Legale) e **34** (relativo al Tribunale competente per ogni controversia).
Vengono brevemente e sinteticamente esaminate le modifiche statutarie proposte e già conosciute dai partecipanti.
Il Presidente, indi, mi dichiara ed attesta, che l'assemblea, preso atto di quanto esposto, all'unanimità e senza alcuna eccezione, con voto palese,

DELIBERA

1) di approvare le modifiche statutarie come sopra proposte dal Presidente, e pertanto adottare le modifiche allo statuto per adeguare lo stesso alle previsioni di cui all'art. 16, comma 3 D.Lgs. 175/2016, nonché

procedere ad una revisione generale dello statuto stesso al fine di adeguarlo a quanto normativamente previsto nel predetto D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico delle Società Partecipate) ed in particolare per adeguarlo meglio allo svolgimento dell'attività degli organi sociali, con particolare riguardo all'Organo di Controllo e al Revisore Legale, modifiche che, sostanzialmente, riguardano gli articoli n.ri: **2, comma 1,** (relativo alla sede amministrativa), **4** (relativo all'oggetto sociale), **5** (relativo al domicilio dei soci), **9** (relativo alla partecipazioni dei soci), **10, comma 2**, (relativo all'ammissione della partecipazione di capitali privati esclusivamente se prescritta da norme di legge), **14** (relativo alla competenza dell'Assemblea in ordine alla nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei conti), **17** (relativo al consenso espresso per iscritto dai soci), **18** (relativo all'organo amministrativo), **23** (relativo al rimborso spese), **25** (relativo al divieto di istituire altri organi sociali), **26** (relativo all'Organo di Controllo), **27** (relativo al Revisore Legale) e **34** (relativo al Tribunale competente per ogni controversia),
articoli che, nella formulazione aggiornata, sono ben noti a tutti i partecipanti per averne ricevuto bozza prima della presente assemblea e di cui io notaio procedo alla lettura nelle parti modificate come risultano scritte in carattere **grassetto** nello statuto qui allegato;
2) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale che, formato da complessi n. **34 (trentaquattro)** articoli, e recante le modifiche come sopra deliberate oltre ad alcune piccole modifiche conseguenziali e sistematiche, presentato dal Presidente all'assemblea dei soci, viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio e allegato al presente atto **sotto la lettera "A"** per formarne parte sostanziale ed integrante.
Il Presidente dichiara che l'unico socio e tutti i partecipanti hanno conoscenza dello statuto avendolo preventivamente visionato ed approvato prima dell'assemblea e pertanto dispensa me notaio dalla integrale lettura dello stesso.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del GDPR - Regolamento UE (2016/679), la "parte contraente" prende atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del consenso della "parte", con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2013 del 12.12.2013, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 302 del 27.12.2013.

Spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti sono a carico della società.
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 15.30.
Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alla parte che l'approva e con me lo sottoscrive alle ore 15.30.
Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di pugno da me notaio su un sol foglio per tre pagine intere e fin qui della presente.
FIRMATO:
AURELIO BIZIOLI

LUIGI ZAMPAGLIONE NOTAIO
Vi è sigillo.

* * *

Allegato "A" al n. 110.567 di Rep. Notaio L. Zampaglione

CASTEGNATO SERVIZI SRL - STATUTO

Art. 1 - Denominazione

1. È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"CASTEGNATO SERVIZI SRL",

società con capitale a maggioranza assoluta del Comune di Castegnato, per la gestione e l'erogazione di servizi pubblici degli enti locali. I rapporti tra la società e gli enti pubblici concedenti, saranno regolamentati con appositi contratti di servizio.

Art. 2 - Sede

1. La società ha sede legale nel Comune di CASTEGNATO (BS), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. **La sede amministrativa è situata presso la sede sociale.**

2. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea dei soci e non comporterà modifica dello statuto.

3. Con decisione dell'Organo Amministrativo la società potrà istituire e sopprimere **sedi amministrative,** succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

Art. 3 – Durata

1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) ma potrà essere sciolta o prorogata anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4 – Oggetto

1. La società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti a:

a. la gestione delle farmacie delle quali sono titolari gli enti pubblici soci e per le quali gli stessi abbiano provveduto al conferimento o all'affidamento della gestione. L'attività comprende la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie; la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi; l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario, rivolti all'utenza; la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all'attività farmaceutica.;

b. organizzazione, gestione e coordinamento di manifestazioni, esposizioni, mostre, rassegne fieristiche, congressi e similari;

c. servizi integrati di mobilità: trasporto urbano ed extraurbano, attività di noleggio con autobus, trasporti scolastici e per i disabili, realizzazione e gestione delle aree di sosta per autoveicoli ed impianti connessi, gestione dei parcometri, gestione di parcheggi ed altre attività volte al servizio della mobilità; attività di officina per riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi; nonché gestione del patrimonio immobiliare, anche a favore di terzi;
d- gestione **farmacie,** piscine comunali e intercomunali ed altri impianti sportivi, ivi compresi i servizi accessori e connessi quali, a mero titolo esemplificativo, bar, ristoranti, pizzerie;
e. la prestazione di attività di consulenza ed organizzazione nel settore amministrativo, tributario, contabile, commerciale, gestionale e di sviluppo delle risorse umane e finanziarie negli enti pubblici, nelle aziende pubbliche o private, negli enti e nelle organizzazioni di qualsiasi tipo;
f. la prestazione di servizi di consulenza per l'installazione e la gestione di strumenti informatici nonché l'installazione e l'assistenza di procedure applicative e gestionali, la gestione di servizi centralizzati di hardware e software e la cablatura, l'impianto e l'esercizio di reti e di servizi telematici ed informatici;
g. attività di organizzazione e gestione delle mense scolastiche;
h. servizio di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde pubblico;
i. predisposizione ed esercizio di impianti semaforici, di segnaletica luminosa e servizi di supporto alla mobilità;
j. gestione dei servizi cimiteriali e manutenzione di beni e strutture pubbliche;
k. attività di interesse ambientale quali la cartografia e il monitoraggio del territorio, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti per il controllo degli agenti inquinanti ed ogni altro intervento connesso alla salvaguardia ed all'uso razionale delle risorse;
l. realizzazione e gestione di reti di pubblica illuminazione e gestione delle lampade votive nelle aree cimiteriali;
m. gestione integrata dei servizi condominiali, uffici e strutture pubbliche, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- gestione del rapporto con gli eventuali inquilini, per quanto riguarda la riscossione dei canoni di affitto,
- manutenzione d'impianti elettrici, idraulici, manutenzioni meccaniche, piccoli lavori edili, lavori di carpenteria e muratura, pulizie, sgomberi, tinteggiatura di locali;
- attività di guardiania.

2. La società potrà, previo affidamento del servizio da parte degli enti pubblici interessati, provvedere alla gestione centralizzata del catasto territoriale, all'effettuazione delle fasi propedeutiche alla gestione delle entrate tributarie ed extratributarie, alla gestione e sviluppo della cartografia del territorio e dell'anagrafe estesa territoriale nonché provvedere direttamente, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, alla liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate patrimoniali.
3. La società potrà inoltre elaborare progetti e gestire le procedure di appalto e controllo dei lavori per la realizzazione di opere in conto proprio o su commissione di terzi nonché organizzare e gestire corsi per la diffusione

e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di interesse dei propri soci. Tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale possono essere esercitate dalla società sia in Italia che all'estero. **Per l'affidamento di servizi pubblici da parte di Comuni o altri Enti Locali che non sono soci, la società può partecipare a gare o comunque stipulare accordi e convenzioni nell'ambito delle norme di legge. La società potrà realizzare i servizi anche verso soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, purché per entità residuali rispetto all'attività complessivamente esercitata.**

4. La Società realizza e gestisce tali prodotti/servizi e attività direttamente per conto dell'ente ovvero degli enti partecipanti che esercitano sulla stessa il controllo analogo anche congiunto. La Società è in ogni caso vincolata ad esercitare la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici soci, e comunque con le collettività e nei territori rappresentati dai soci.

5. La società dovrà effettuare almeno l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale purché rientranti nell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

6. Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute all'Organo Amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di fideiussioni e di altre garanzie reali e personali sia a favore che per conto terzi, anche a titolo gratuito.

7. Essa potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (con esclusione delle attività di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, disciplinante le società di intermediazione mobiliare), nonché compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale, con esclusione tassativa delle attività per Legge riservate.

Art. 5 – Domicilio dei soci

1. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal **Registro delle Imprese.**

2. È onere dei soci comunicare alla società**, ai fini della trascrizione nei libri sociali,** anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione.

Art. 6 – Capitale.

1. Il capitale sociale è di Euro 40.000,00 (quarantamila euro e zero centesimi) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

3. In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da

esse possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.

4. Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del Codice Civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

5. In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per perdite, la copia della relazione degli Amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le eventuali osservazioni **dell'Organo di Controllo** o del Revisore se nominati, non deve restare depositata nella sede della società per almeno otto giorni prima dell'assemblea, ma sarà letta ed illustrata, eventualmente con le osservazioni **dell'Organo di Controllo** o del Revisore se nominati, durante l'assemblea dei soci.

Art. 7 – Finanziamenti dei soci.

1. I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla società non sono produttivi di interessi salvo patto contrario; non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle quote di partecipazione, salvo espressa rinuncia al credito stesso da parte dei soci; la società ha inoltre facoltà di raccogliere finanziamenti dai soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di restituzione, il tutto in ottemperanza alle norme di Legge vigenti (attualmente l'art. 11 del D.Lgs. n. 385/1993 e la delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994) e, pertanto, solo da soggetti iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 2467 del codice civile.

Art. 8 – Conferimenti.

1. Sia in sede di costituzione della società, sia in sede di aumento del capitale sociale, possono essere conferiti in società: denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci a prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2464, 2465 del codice civile.

2. In caso di prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui siano stati garantiti gli obblighi del socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, le predette polizza o fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

3. L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori nei due anni dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, non deve essere autorizzato con decisione dei soci.

4. La quota del socio in mora nell'esecuzione del conferimento, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, può essere venduta all'incanto.

Art. 9 - Partecipazioni

1. Le partecipazioni dei soci possono essere di diverso ammontare,

purché pari ad un euro o suoi multipli. **e possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti, salvo il disposto del primo comma dell'art. 2464 del codice civile.**

2. Le partecipazioni dei soci sono proporzionali ai conferimenti effettuati.

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4. In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Art. 10 – Trasferimento quote – Prelazione - Gradimento

1. L'ingresso di nuovi soci, Enti Locali o Società controllate da Enti Locali, potrà avvenire a seguito di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 6 comma, oppure a seguito di cessione di una parte delle quote possedute dal Comune di Castegnato.

2. **E' ammessa la partecipazione di capitali privati, esclusivamente se prescritta da norme di legge, in conformità dei trattati, e qualora avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società.**

3. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia e del presente Statuto.

4. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di quote in proporzione al numero di quote effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

Art. 11 – Recesso

1. Compete il diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti rispetto alle seguenti decisioni:

a - cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, fusione o scissione, revoca dello stato di liquidazione, trasferimento della sede all'estero, eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;

b - compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2648, quarto comma, del Codice Civile;

c - aumento di capitale attuato mediante offerta di quote di nuova emissione.

2. Il recesso compete ai soci inoltre, ove la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater del Codice Civile.

3. Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società mediante raccomandata a.r. entro giorni quindici decorrenti alternativamente:

a – dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea dei soci che lo legittima ove prevista;

b – in mancanza, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci;

c – dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso.

4. La comunicazione di recesso deve essere annotata senza indugio a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.
5. Il recesso ha effetto decorsi trenta giorni dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta presso la sede sociale. Non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
6. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dal successivo art. 12 del presente statuto. Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione.
7. Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2482 del Codice Civile. Ove, sulla base di tale norma, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Art. 12 – Rimborso della partecipazione.

1. Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avverrà entro sei mesi dalla comunicazione al socio del recesso e potrà essere effettuato mediante acquisto della quota da parte di tutti o di alcuni degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi
2. Il valore della partecipazione è determinato dall'Organo Amministrativo sulla base della situazione patrimoniale della società al momento della comunicazione del recesso, tenendo conto del suo valore di mercato incluso l'avviamento; in caso di disaccordo tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo dove ha sede la società; alla determinazione dell'esperto si applica il primo comma dell'art. 1349 del Codice Civile. L'esperto provvede anche sulle spese che andranno ripartite per metà a carico della società o dei soci che esercitano il riscatto o del terzo acquirente e per l'altra metà a carico del socio receduto, salvo che il valore di perizia risulti superiore di oltre il 20% (venti per cento) rispetto al valore indicato dalla società, in tal caso saranno ad esclusivo carico della stessa.
3. In tutti i casi di rimborso della partecipazione di un socio da parte della società, si accresce proporzionalmente il valore delle partecipazioni degli altri soci.

Art. 13 – Titoli di debito.

1. La società può emettere titoli di debito, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2483 del Codice Civile, con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale, verbalizzata da notaio ed iscritta nel Registro delle Imprese.
2. La deliberazione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso.

Art. 14 – Competenza

1. Sono riservate alla competenza dei soci:
a - l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili, salvo eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ex art. 2468, comma 3 del Codice Civile;
b - la nomina e la revoca degli amministratori, salvo eventuali diritti di nomina spettanti ai singoli soci ex art. 2468, comma 3 del Codice Civile;
c - la nomina **dell'Organo di Controllo e del Revisore Legali dei Conti**;
d - la determinazione del compenso degli Amministratori, **dei membri dell'Organo di Controllo o del Revisore; se non è stabilito nell'atto costitutivo;**
e - le modificazioni dello statuto;
f - la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
g - lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei Liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
h - l'emissione di titoli di debito;
i - l'esclusione di un socio;
l - le altre materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale;
m - l'approvazione del bilancio di previsione **e del budget finanziario prima dell'inizio dell'esercizio di competenza.**

Art. 15 – Formazione delle decisioni dei soci

1. Le decisioni dei soci possono essere adottate:
a - con il metodo assembleare;
b - mediante consultazione scritta.
c - sulla base del consenso espresso per iscritto.
2. Con riferimento alle materie indicate sotto le lettere e), f), g), h) del precedente art. 14 del presente statuto oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 16 – Assemblea - Convocazione

1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, ed ai **membri dell'Organo di Controllo** ed al Revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. In loro mancanza, impedimento od omissione, la convocazione può essere effettuata da qualsiasi amministratore o socio. Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente **al numero all'indirizzo comunicato dal socio o all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese**, ed ai **membri dell'Organo di Controllo** ed al Revisore, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, a condizione che si dimostri l'avvenuto ricevimento. E' consentito ad ogni socio di richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta contenete gli argomenti da trattare.
2. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e

l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.
4. In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, **membri dell'Organo di Controllo** e Revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Al fine di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, i **membri dell'Organo di Controllo** ed il Revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata dalla società.
5. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.
6. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.
7. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta. Le deleghe sono conservate dalla società.
8. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.
9. Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
10. Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del Codice Civile, non può esercitare il diritto di voto.
11. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pura un Segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due Scrutatori.
12. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
13. L'Assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo nei casi previsti dalle lettere e, f, g, h, i del precedente art. 14 nei quali occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.
14. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge e dal presente statuto.
15. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.
16. Le deliberazioni, prese in conformità della Legge e dello statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
17. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o**, se necessario,** dal Notaio.
18. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
19. Il verbale delle assemblee aventi in oggetto le materie di cui alle lettere e, f, g, h, i del precedente art. 14 deve essere redatto da un Notaio.

Art. 17 – Consultazione scritta – Consenso espresso per iscritto

1. Per consultazione scritta si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure uno o più Amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli altri soci e ad Amministratori, **membri dell'Organo di Controllo** o Revisore se nominati, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.
2. La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto.
3. La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.
4. La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.
5. Per consenso espresso per iscritto si intende il consenso di tanto soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale (salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto) su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.
6. La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.
7. Ogni socio iscritto nel libro dei soci, che non sia moroso nei confronti della società ai sensi dell'art. 2466 del Codice Civile, ha diritto di partecipare alle decisioni previste **nel presente articolo** e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
8. L'Organo Amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli Amministratori **e all'Organo di Controllo o al Revisore** se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.
9. Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere

conservati dalla società.

Art. 18 – Organo amministrativo

1. La società è amministrata alternativamente:
- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto **da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, nel rispetto della normativa vigente sulle società pubbliche.**

2. La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale eventualmente attribuite agli Amministratori ai sensi dell'art. 2481 del Codice Civile, sono di competenza esclusiva e non delegabile dell'Organo Amministrativo.

3. Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'Organo Amministrativo e le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci. Qualora nella decisione di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione. **Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le deleghe di gestione dovranno essere attribuite ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.**

4. Non è prevista la nomina di un Vicepresidente a meno che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

5. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dei soci (anche se giusta causa) ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina. Anche in caso di revoca senza giusta causa non hanno alcun diritto al risarcimento danni.

6. Gli amministratori sono rieleggibili.

7. La nomina degli amministratori deve essere effettuata assicurando il rispetto dell'equilibrio di genere, in particolare assicurando che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti.

8. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

9. Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre ai soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 19 – Poteri

1. L'Organo amministrativo, conformemente alla sua struttura stabilita dai soci con la decisione di nomina, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci.

2. Tutti gli atti di amministrazione straordinaria devono essere autorizzati dall'assemblea.

3. In particolare, l'organo amministrativo predispone i piani industriali e di sviluppo strategico contenenti le linee guida generali, le politiche e gli obiettivi che si intendono perseguire nei propri mandati. L'approvazione e modifica dei piani industriali e di sviluppo strategico è riservata all'assemblea dei soci.
4. L'Organo Amministrativo può, **con apposito atto**, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

Art. 20 – **Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.
2. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o **dall'Organo di Controllo** o dal Revisore, se nominati.
3. L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima, della data fissata per la riunione a ciascun membro del consiglio ed ai **membri dell'Organo di Controllo** o al Revisore, se nominati.
4. La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica ed i **membri dell'Organo di Controllo** o il Revisore, se nominati.
5. Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.
6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
7. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di formazione delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto all'art. 17, commi da 2 a 9 del presente statuto, con le seguenti precisazioni:
- ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli amministratori;
- per la formazione della decisione degli amministratori è necessario il voto favorevole della maggioranza degli stessi;
- le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

8. Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni.
9. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

Art. 21 – Divieto di concorrenza

1. Salvo contraria deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c. e dell'art. 2391 c.c.

Art. 22 – **Rappresentanza legale**

1. La firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, agli Amministratori Delegati, al Direttore Generale o ai procuratori all'uopo nominati, nei limiti della delega a loro conferita.
2. Le limitazioni ai poteri degli Amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Art. 23 – Rimborso spese

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuale deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina, che resta invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa.
2. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. E' altresì vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Art. 24 – Direttore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, con mandato di tre anni rinnovabili, in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali al quale viene affidata la conduzione della Società e la rappresentanza legale per gli affari di ordinaria amministrazione che sono individuati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione determina le modalità di sostituzione del Direttore Generale in caso di assenza, impedimento o di vacanza del posto.

Art. 25– Altri organi sociali

1. E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, tra cui, a titolo esemplificativo, organi consultivi o con funzioni di proposta.

Art. 26 – Organo di Controllo

1. La nomina **dell'Organo di Controllo**, con decisione dei soci ai sensi dell'art. 14 del presente statuto, è facoltativa finché non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 del Codice Civile.
2. **L'Organo di Controllo** è costituito dal Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, o da un Sindaco unico scelti tra gli iscritti del Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
3. **I membri dell'Organo di Controllo** restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
4. **L'Organo di Controllo** ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss. del Codice Civile. L'Assemblea dei soci può attribuire **all'Organo di controllo** anche il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del Codice Civile.

Art. 27 – Revisore

1. **L'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente, nomina un**

Revisore legale o una società di revisione legale, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, **salva la facoltà di affidare l'attività di revisione all'Organo di controllo ove consentito dalla legge.**

2. Il Revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina **dell'Organo di Controllo con incarico di revisione contabile.**

3. Le funzioni, i poteri ed i doveri del Revisore saranno determinati dai soci all'atto della nomina.

Art. 28 – Controllo dei soci

1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Restano a carico dei soci tutte le spese inerenti ai controlli, rientrando tra tali spese anche quelle relative all'eventuale assistenza da parte del professionista della società o dei suoi collaboratori.

2. Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli Amministratori.

Art. 29 – Esercizi sociali

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio di esercizio a norma di Legge.

3. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.

Art. 30 – Utili

1. Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non raggiunga il limite di legge, vengono attribuiti al capitale, salvo che con decisione dei soci vengano disposti degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure si disponga di **destinarli** in tutto o in parte ai successivi esercizi, e salvi inoltre eventuali diritti agli utili spettanti ai singoli soci ex art. 2468, comma 3 del Codice Civile.

Art. 31 - Scioglimento

1. La società si scioglie per deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, e per le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del Codice Civile.

2. Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera su:

- il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di Liquidatori;
- la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei Liquidatori, con particolare riguardo alla cessione

dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi;
- gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

3. L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al primo comma, le deliberazioni di cui al comma precedente.

Art. 32 – Liquidazione

1. Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e ss. del Codice Civile.
2. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.
3. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, **occorrendo** previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'articolo precedente, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del Codice Civile.

Art. 33 – Comunicazioni

1. Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata a.r. possono essere effettuate, in forma equivalente, **anche tramite posta elettronica certificata** oppure mediante raccomandata a mano consegnata ai soci, Amministratori, **membri dell'Organo di Controllo**, Revisore e Liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta.

Art. 34 – Rinvio e Tribunale competente

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre Leggi vigenti in materia.
2. Per ogni controversia sarà competente il Tribunale di BRESCIA.

Art. 34 – Arbitro

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da Amministratori, Liquidatori e **membri dell'Organo di Controllo** ovvero nei loro confronti, purché compromissibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia in cui ha sede la società.
2. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 5.

FIRMATO:
AURELIO BIZIOLI
LUIGI ZAMPAGLIONE NOTAIO
Vi è sigillo.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Brescia (BS), lì venticinque giugno duemilaventi (25.06.2020).